

# LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 23 febbraio 2015, n. 19.

## **Divieto di concessione dei benefici ai condannati per il delitto di cui all'articolo 416-ter del codice penale.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Divieto di concessione dei benefici ai condannati per il delitto di cui all'articolo 416-ter del codice penale*

1. Al comma 1 dell'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, le parole: «delitto di cui all'articolo 416-bis del codice penale», sono sostituite dalle seguenti: «delitti di cui agli articoli 416-bis e 416-ter del codice penale».

Art. 2.

*Modifica al codice di procedura penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso*

1. Al comma 3-bis dell'articolo 51 del codice di procedura penale, dopo le parole: «commettere delitti previsti dagli articoli 473 e 474, 600, 601, 602, 416-bis», è inserita la seguente: «, 416-ter».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 febbraio 2015

MATTARELLA

RENZI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

Visto, il Guardasigilli: ORLANDO

LAVORI PREPARATORI

*Senato della Repubblica* (atto n. 1344):

Presentato dal Senatore Nitto Francesco Palma il 27 febbraio 2014.

Assegnato alla 2ª Commissione permanente (Giustizia), in sede referente, il 21 marzo 2014 con pareri delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 5ª (Bilancio).

Esaminato dalla 2ª Commissione permanente (Giustizia), in sede referente, il 1º e 3 aprile 2014, il 28 maggio 2014 e 22 ottobre 2014.

Esaminato in Aula il 28 ottobre 2014 e approvato il 12 novembre 2014.

*Camera dei deputati* (atto n. 2719):

Assegnato alla II Commissione permanente (Giustizia), in sede referente, il 13 novembre 2014 con pareri delle commissioni I (Aff. costituzionali), V (Bilancio).

Esaminato dalla II Commissione permanente (Giustizia), in sede referente, l'11, 17, 18 e 22 dicembre 2014.

Nuovamente assegnato alla II Commissione permanente (Giustizia), in sede legislativa, l'11 febbraio 2015 con pareri delle commissioni I (Aff. costituzionali), V (Bilancio).

Esaminato dalla II Commissione permanente (Giustizia), in sede legislativa, ed approvato il 12 febbraio 2015.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

*Note all'art. 1:*

— Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), come modificato dalla presente legge:


«Art. 4-bis (*Divieto di concessione dei benefici e accertamento della pericolosità sociale dei condannati per taluni delitti*). — 1. L'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI, esclusa la liberazione anticipata, possono essere concessi ai detenuti e internati per i seguenti delitti solo nei casi in cui tali detenuti e internati collaborino con la giustizia a norma dell'articolo 58-ter della presente legge: delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, *delitti di cui agli articoli 416-bis e 416-ter del codice penale*, delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, delitti di cui agli articoli 600, 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 601, 602, 609-octies e 630 del codice penale, all'articolo 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e all'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Sono fatte salve le disposizioni degli articoli 16-nonies e 17-bis del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni.».

*Note all'art. 2:*

— Si riporta il testo dell'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, come modificato dalla presente legge:

«Art. 51 (*Uffici del pubblico ministero. Attribuzioni del procuratore della Repubblica distrettuale*). — (Omissis).

3-bis. Quando si tratta dei procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, sesto e settimo comma, 416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473 e 474, 600, 601, 602, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale, per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso



so articolo, nonché per i delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-*quater* del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le funzioni indicate nel comma 1 lettera *a*) sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente.

(*Omissis*)».

15G00030

LEGGE 4 marzo 2015, n. 20.

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della

Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 marzo 2015

MATTARELLA

RENZI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

GUIDI, *Ministro dello sviluppo economico*

GALLETTI, *Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*

FRANCESCHINI, *Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo*

Visto, il Guardasigilli: ORLANDO

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI  
CONVERSIONE  
AL DECRETO-LEGGE 5 GENNAIO 2015, N. 1

All'articolo 1:

dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 3 del decreto-legge n. 347, dopo il comma 1-*bis* è inserito il seguente:

“1-*ter*. Per le imprese che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, e che sono ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria di cui al presente decreto, i crediti anteriori all'ammissione alla procedura, vantati da piccole e medie imprese individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativi a prestazioni necessarie al risanamento ambientale, alla sicurezza e alla continuità dell'attività degli impianti produttivi essenziali nonché i crediti anteriori relativi al risanamento ambientale, alla sicurezza e all'attuazione degli interventi in materia di tutela dell'ambiente e della salute previsti dal piano di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 dell'8 maggio 2014, sono prededucibili ai sensi dell'articolo 111 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni”»;

al comma 4, capoverso 4-*quater*, al primo periodo, dopo la parola: «rapidità» sono inserite le seguenti: «ed efficienza» e dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Il commissario straordinario richiede al potenziale affittuario o acquirente, contestualmente alla presentazione dell'offerta, la presentazione di un piano industriale e finanziario nel quale devono essere indicati gli investimenti, con le risorse finanziarie necessarie e le

